



# COMUNE DI RAPOLLA

Provincia di Potenza

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 33</b> <b>del 19/07/2023</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE</b> <b>MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX</b> <b>ART. 15 TER D.L. 34/2019 (LEGGE 58/2019).</b>
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO	X	
SISTI MICHELE ROSARIO	X	
DI TOLVE PASQUALE		X
SONNESSA MICHELE		X
PALMIERI GENNARO	X	
FARUOLO GERARDO	X	
MUSTO MARCELLO	X	
RADINO MARCELLO	X	
STANTE ANDREA	X	
ZAMBRELLA LUCIA	X	
COLANGELO MAURIZIO		X
ACUCELLA DONATO ANTONIO		X
TUSA MARIO	X	

Totale presenti 09

Totali assenti 04

Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE MUSTO MARCELLO;  
Partecipa alla Seduta il Segretario Dott. Giovanni CONTE;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, con fonoregistrazione e trascrizione della seduta.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all'oggetto:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- La disposizione contenuta nell'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;
- La norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive -sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate – siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;
- Il legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa solida a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

Verificato che:

- la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'Ente svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;
- la previsione legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente;
- l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente con raggiungimento di percentuali di recupero spesso non soddisfacenti;
- l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 costituzione, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali;

Ritenuto necessario adottare apposita norma regolamentare subordinando il rilascio di autorizzazioni ovvero scia all'esercizio di attività produttive o commerciali alla regolarizzazione della posizione tributaria del richiedente al fine di perseguire superiori interessi dell'equilibrio di bilancio e della autonomia dell'entrate proprie su cui si basa la finanza comunale;

Motivato il presente atto in forza di ritenute finalità pubbliche di massimizzazione della riscossione delle entrate comunali e di incremento della monetizzazione dei crediti tributari;

Visto il regolamento predisposto dal Servizio Entrate, nel testo allegato alla presente;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, relativo alla proposta di Deliberazione inerente il Regolamento in oggetto;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (Legge 28/2019)";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;  
Il Presidente, constatato che sulla medesima non vi sono interventi, passa alla votazione.

**Con votazione all'unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge;**

**Il Consiglio Comunale**

**D E L I B E R A**

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. di approvare il "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (Legge 28/2019)", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia.

Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile.

**Il Consiglio Comunale**

Con separata e successiva votazione all'unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000



# COMUNE DI RAPOLLA

## Provincia di Potenza

Area AREA ENTRATE      Ufficio TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 001 del 28/06/2023**

**OGGETTO:      APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15 TER D.L. 34/2019 (LEGGE 58/2019).**

Il Responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

**FAVOREVOLE**

li, 03/07/2023

**Il Responsabile**  
F.to FENSORE ALFONSO

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

**FAVOREVOLE**

li, 03/07/2023

**Il Responsabile**  
F.to dott. Mauro G. RUTIGLIANO

### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. .... Art. .... C/R Denominazione:

.....

Somma stanziata	€ .....
Variazioni in aumento	€ .....
Variazioni in diminuz.	€ .....
Stanziamento agg.	€ .....
Impegno n..... per	€ .....
<b>SOMMA DISPONIBILE</b>	<b>€ .....</b>

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO



## COMUNE DI RAPOLLA

(Provincia di Potenza)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE  
DELLE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL  
CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30  
APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA  
LEGGE DICONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva.

## **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15-ter della legge. 28 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la previsione del requisito di regolarità tributaria locale in base al quale "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo o la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti".
2. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di scia o che operino in assenza di titolo abilitativo.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
  - *Tributi locali*: tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune ivi compresi i tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendola gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
  - *Irregolarità tributaria locale individuale*: costituisce condizione di irregolarità tributaria locale ai fini del presente regolamento la posizione del soggetto, persona fisica, titolare di impresa individuale, legale rappresentante, socio con potere di amministrazione o soggetto interno a società o associazione con poteri di rappresentanza e/o amministrazione, che abbia un debito verso l'Amministrazione comunale derivate dall'applicazione di un tributo locale a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso

amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva. Ai fini dell'applicazione delle conseguenze amministrative di cui al presente atto l'irregolarità rileva in caso di debito superiore a 200,00 euro.

- *Irregolarità tributaria locale societaria*: costituisce condizione di irregolarità tributaria locale "societaria" ai fini del presente regolamento la posizione del soggetto, persona giuridica, che abbia un debito verso l'Amministrazione comunale derivata dall'applicazione di un tributo locale a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva. Ai fini dell'applicazione delle conseguenze amministrative di cui al presente atto l'irregolarità rileva in caso di debito superiore a 200,00 euro.
- *Istanza*: qualsiasi richiesta dell'interessato volta al rilascio di un provvedimento finale volta allo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc...) di una attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali ad esempio la richiesta di autorizzazione per variazione di media struttura di vendita, richiesta di autorizzazione all'avvio di un impianto di distribuzione carburanti, la richiesta di autorizzazione al trasferimento di una sala giochi ecc.... Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate quali autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta anche se di competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali (es. ai sensi del DPR 160/2010, DPR 380/2001 ecc...).
- *SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)*: qualsiasi segnalazione, comunicazione, informazione presentata dall'interessato nell'ambito di una procedura non autorizzativa volta allo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc...) di una attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali ad esempio la scia di avvio di attività di un esercizio di vicinato, la comunicazione di subingresso in una attività ricettiva, lascia per l'avvio di una attività agrituristica, la scia di variazione di un impianto di carburanti ecc... Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate anche se di competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali.

(es. ai sensi del DPR 160/2010, DPR 380/2001 ecc...).

- *Interessati*: ai fini del presente regolamento si intendono per interessati e quindi assoggettati alla disciplina sulla irregolarità tributaria locale, le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc...) ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010.

### **Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente**

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente articolo 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività", delle segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Rapolla dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo **di 90 giorni** decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
2. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.
3. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.
4. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 3, o di mancato versamento della prima rata o di rispetto del piano di dilazione come



previsto dal regolamento delle entrate, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

#### **Art. 4 - Modalità di verifica nel caso di istanze già autorizzate**

1. In sede di prima applicazione e comunque **entro 120 giorni** dall'approvazione del presente regolamento, gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, provvedono ad inviare all'Ufficio competente alla gestione dei tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. **Annualmente**, gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, **in base ai criteri contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente** o altro documento/disposizione contenente le modalità operative dei controlli, provvede ad inviare, all'Ufficio competente alla gestione dei tributi, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive per i quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente articolo 3.
3. L'Ufficio competente alla gestione dei tributi provvederà ad avviare l'attività necessaria alla verifica delle posizioni trasmesse, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio che ha inviato i dati relativi alle posizioni oggetto della verifica.
4. In relazione ai tributi iscritti a ruolo, la verifica dello stato di irregolarità tributaria viene effettuata dall'ufficio Tributi attraverso la consultazione degli appositi applicativi informatici forniti dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione o dagli altri soggetti eventualmente concessionari/gestori del servizio di riscossione per conto del Comune, sulla base degli elementi risultanti alla data in cui viene posta in essere l'attività di verifica.

#### **Art. 5 - Regolarizzazione posizione debitoria con dilazione**

1. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di dilazione, sulla base del regolamento delle entrate. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della

prima rata e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.

2. In caso di riscontro di mancato versamento della prima rata o di rispetto del piano di dilazione come previsto dal regolamento delle entrate, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale, come previsto dall' articolo 3.

#### **Art. 6 - Disposizioni particolari per il caso di trasformazione, fusione, scissione di società e cessione di azienda o di un suo ramo d'azienda**

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, dalla fusione, anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario dell'azienda o di un suo ramo, subentra negli obblighi tributari della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali, dei relativi interessi e delle relative sanzioni ed oneri accessori.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione, anche parziale, di società, ovvero di cessione di azienda o di un suo ramo, ciascuna società o soggetto cessionario è obbligato in solido, al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. Nel caso di cessione di azienda o di un suo ramo, sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14, D.P.R. n. 472/1997. 4. L'Ufficio competente, pertanto, non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, nei casi in cui vi sia irregolarità tributaria riferita alla società trasformata, fusa o scissa, o al cedente.

#### **Art. 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche nei confronti di tutte le attività già in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
MUSTO MARCELLO

Il Segretario Generale  
Dott. Giovanni CONTE

---

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **21/07/2023**

Nr \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazione.

In versione:

- INTEGRALE  
 PER ESTRATTO

Il Messo Comunale  
MOTTOLA Antonio

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- CHE La presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **21/07/2023** come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **31/07/2023**:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 18.08.200);
- Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3).

**Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria**

MOTTOLA Antonio